



**COMUNE DI MEZZOCORONA
PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36
del Consiglio Comunale**

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: Imposta comunale semplice (IMIS): modifica al regolamento comunale.

L'anno duemilaventitre addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **diciannove e trenta** a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è svolta la seduta del Consiglio Comunale presso la sala consiliare di Palazzo Vogtenhof.

Presenti i Signori:

HAUSER Mattia – Sindaco
STEFANI Cristina
ANDREIS Fabio
FURLAN Monika
PERMER Matteo
VANOLI Francesco
DALRI' Mirco
MELCHIORI Maria Grazia
TONIOLLI Laura
ZANDONAI Matteo
ZANOTELLI Alessia
DORIGATI Salvatore
CALOVI Denny
LUCHIN Lucio
RISSER Claudio
LOTTO Alessandro
ZAPPINI Claudio
FILIPPI Giulia

assenti	
Giust.	Ingust
X	

Assiste il Segretario comunale avvocato Enrico Sartori.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Laura Toniolli nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.): modifica al regolamento comunale.

PREMESSO:

Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento*” (Legge finanziaria provinciale 2015) hanno istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;

Il nuovo tributo trova applicazione dall’1.1.2015 e sostituisce le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 comma 639 e seguenti della L. n. 147/2013;

Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della predetta L.P. 14/2014, il Comune può adottare un proprio regolamento per la disciplina di dettaglio, anche in termini organizzativi, dell’IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014 e s.m.;

Con deliberazione n. 6 del 17 marzo 2015 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 4 del 29.02.2016 e n. 4 del 29.03.2022;

Dato atto che con l’approvazione della Legge provinciale 29.12.2022 n. 20 “*Legge di stabilità provinciale per il 2023*”, sono state introdotte alcune modifiche normative alla disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui all’art. 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 e s.m.;

In particolare, l’articolo 2, comma 1 della L.P. n. 20/2022 ha aggiornato l’articolo 4, comma 3 della L.P. n. 4/2014 inserendo accanto alle fattispecie del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, l’istituto della “*procedura di liquidazione giudiziale*”, come introdotta dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 entrato in vigore il 15 luglio 2022;

L’articolo 2, comma 2 della L.P. n. 20/2022 ha poi completamente novellato l’articolo 5 comma 2 lettera a) della L.P. n. 4/2014, procedendo all’aggiornamento della definizione di “*abitazione principale*” in relazione all’ipotesi della fissazione, da parte dei coniugi, soggetti passivi di imposta della residenza anagrafica e della dimora abituale di ciascun coniuge in fabbricati diversi;

Preso atto che tale modifica della fattispecie dell’abitazione principale consegue alla pronuncia della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022 (resa in relazione alla disciplina nazionale dell’I.MU.P.) che riconosce la possibilità di beneficiare dell’agevolazione fiscale ad entrambi i coniugi in costanza di matrimonio ma con nuclei familiari scissi;

Atteso che la nuova disciplina, che vale dal 1° gennaio 2022, prevede che se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, per l’applicazione della nuova disposizione è necessaria la presentazione di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse, dove indicare elementi, fatti o dati rilevanti volti a dimostrare che il possessore dimora abitualmente nel fabbricato di residenza anagrafica;

Tenuto conto che la definizione della fattispecie “abitazione principale” risulta completamente novellata nella propria formulazione normativa, anche per la regolazione delle posizioni pregresse per effetto dei principi contenuti nella sentenza di natura normativa che hanno dichiarato l’incostituzionalità dell’obbligo della sussistenza contemporanea dei due elementi soggettivi della residenza e della dimora abituale in un unico nucleo familiare; il contribuente, in presenza di nuclei familiari scissi in costanza di matrimonio, può dunque anche chiedere il rimborso dell’imposta versata nel termine di prescrizione di cinque anni dalla data di versamento, motivando la propria richiesta per la contemporaneità della residenza e della dimora abituale nel fabbricato di proprietà e documentandola;

Atteso che le suddette modifiche riguardano la qualificazione di “abitazione principale” e di soggetto passivo (limitatamente alla fattispecie della procedura di liquidazione giudiziale) e pertanto richiedono una modifica del regolamento per la disciplina IM.I.S.;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto quindi opportuno recepire le suddette modifiche normative, adeguando ad esse il testo regolamentare in materia di IM.I.S., in particolare l'articolo 7 dello stesso;

Visto il Protocollo in materia di Finanza locale per il 2023, sottoscritto dalla Giunta provinciale e dal Servizio delle Autonomie Locali in data 28 novembre 2022;

Visto il Protocollo in materia di Finanza locale integrazione anno 2023 ed accordo per l'anno 2024, sottoscritto dalla Giunta provinciale e dal Servizio delle Autonomie Locali in data 07 luglio 2023;

Vista la L.P. n. 20 del 29 dicembre 2022 (legge di stabilità provinciale 2023);

Vista la L. n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio dello Stato per il 2023);

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la relazione sopra premessa;

Vista la proposta di deliberazione in atti;

Ritenuto pertanto di approvare il testo del regolamento per la disciplina dell'Imposta immobiliare Semplice (IM.I.S.) nella nuova formulazione, di cui all'Allegato n. 1, nel quale si riporta le predette modifiche e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione in data 28-11-2023 al protocollo 13532 il parere del revisore dei conti datato 22-11-2023, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i seguenti pareri:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Segretario comunale avv. Enrico Sartori

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.

Firmato digitalmente: la Capoufficio ragioneria – rag. Sonia Giovannini

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 21 del 29.06.2006 e n. 6 del 26.02.2019;

Con voti favorevoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese

DELIBERA

1. **di approvare**, per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), come da Allegato n. 1;

2. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
3. **di dare atto** che le modifiche al regolamento di cui al punto 1) trovano applicazione dal 1° gennaio 2024;
4. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui all'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 2014/2011 e s.m.);

* * * *

Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale sono ammessi:

- a. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- c. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.

(*) I ricorsi sub. b. e sub. c. sono alternativi.

(**) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.

G:\03.0 - TRIBUTI\Tributi\IMIS\Aliquote e Regolamenti\REGOLAMENTI (+parere Revisore)\2024\delibera modifica Regolamento IMIS 2024.docx

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi (dal 04.12.2023 al 14.12.2023) e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Laura Toniolli
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Enrico Sartori
f.to digitalmente